N. R.G. 3989/2021

TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

Il Giudice,

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione ex art. 14-ter l. n. 3/2012, depositato da **BIAGI MARINA** (CF. BGIMRN62P63E289Z) rappresentata e difesi dall'avv. Renata Rossi Solferini e con l'ausilio dei professionisti incaricati "Collegio n. 16" dei gestori dell'organismo di composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Bologna (avv. Laura Dal Pra, Elena Cesarani e Pietro Mancini), quale organismo di composizione della crisi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della legge sopra citata;

ritenuto preliminarmente che sussista la competenza del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 9 l. n. 3/2012;

rilevato che la proponente non è assoggettabile a procedure concorsuali;

rilevato che la ricorrente non risulta proprietaria di alcun bene mobile o immobile, ad eccezione dell'autovettura Mercedes, di immatricolazione risalente (21 anni), di scarso valore ed utilizzata per esigenze familiari e lavorative e, come tale, impignorabile;

ritenuto che non costituisca motivo di inammissibilità della procedura la circostanza che il debitore non sia, al momento della presentazione dell'istanza, proprietario di alcun bene da porre concretamente in liquidazione, potendo lo stesso contare sul reddito da lavoro, destinato a soddisfare parzialmente i creditori (cfr. Tribunale Milano, 16.11.2017, pubblicato su www.ilcaso.it). Anche i redditi futuri, infatti, sono crediti e, quindi, rientrano nella nozione generale di beni, tanto che possono essere oggetto di procedure di pignoramento presso terzi;

ritenuto che tale orientamento trovi conferma nella recente modifica normativa: l'art. 14-quaterdecies della legge 3/2012, introdotto dalla legge 176/2020, consente l'esdebitazione della persona fisica meritevole, anche nel caso in cui non sia in grado di

Firmato Da: RIMONDINI ANTONELLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 29f70ce4ff85d71c

offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura; si può quindi ritenere che al procedimento di sovraindebitamento possa accedere colui che – se pur non proprietario di beni mobili o immobili da liquidare – metta comunque a disposizione dei creditori utilità rappresentate, come nel caso in esame, da redditi da lavoro;

letta la relazione particolareggiata depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi, contenente tutte le indicazioni di cui all'art. 14-ter c. 3 l. 3/2012 e ss. modifiche;

rilevato che la ricorrente svolge attività di tecnico di laboratorio ospedaliero, percependo una retribuzione netta mensile di circa 1.800 euro su cui attualmente grava un pignoramento;

vista la richiesta formulata dalla ricorrente di declaratoria di inefficacia del pignoramento in essere sul suo stipendio;

rilevato che l'art. 14 quinquies, comma 2, lett. b) della L. n. 3/2012 consente la sospensione delle esecuzioni in corso;

dato atto che nel caso di specie la procedura esecutiva era già conclusa al momento della presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di liquidazione, vista la già avvenuta emissione dell'ordinanza di assegnazione da parte del Giudice dell'Esecuzione;

ritenuto tuttavia che la tutela della *par condicio creditorum*, rispetto alla quale rappresenta un naturale corollario il tendenziale principio di universalità del patrimonio destinato ai creditori, giustifichi la declaratoria di inefficacia richiesta;

rilevato infatti che nel caso di specie le azioni esecutive si erano in effetti già concluse, sotto il profilo processuale, con l'assegnazione al creditore pignoratizio; trattandosi, tuttavia, di pignoramento presso terzi di una quota dello stipendio, le assegnazione non avevano e non hanno tuttora esaurito i loro effetti, destinati a protrarsi sui crediti futuri che si ricollegano, come fatto costitutivo, al medesimo rapporto; di conseguenza se le assegnazioni continuassero a spiegare i loro effetti anche in relazione ai crediti che diventano esigibili dopo il deposito del ricorso da parte del sovraindebitato, si consentirebbe una soddisfazione preferenziale del solo creditore che ha agito in sede esecutiva, in contrasto con il principio di concorsualità e di universalità;

ritenuto che, con riferimento al fallimento, la Cassazione ha avuto modo di affermare che "*in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi,*

Firmato Da: RIMONDINI ANTONELLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 29f70ce4ff85d71c

il pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'anteriorità dell'assegnazione, che, disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 l.fall., il principio della "par condicio creditorum", la cui salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo" (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1227 del 22/01/2016);

ritenuto che tali principi debbano applicarsi anche alla composizione della crisi da sovraindebitamento e, in particolare, alla liquidazione, viste le analogie con il fallimento e tenuto conto, in particolare, del disposto dell'art. 14 undecies l. 3/2012 secondo cui "*i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'art. 14-ter costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi*";

ritenuto che dal tenore delle disposizioni richiamate emerge come anche in questa procedura concorsuale debba prevalere il principio di parità di tutela dei creditori, piuttosto che il mantenimento di situazioni preferenziali acquisite e non esaurite in epoca anteriore all'inizio della procedura;

ritenuto, quindi, che i pagamenti che dovrebbero essere eseguiti successivamente all'apertura della presente procedura da parte del terzo debitore debbano essere dichiarati inefficaci;

Firmato Da: RIMONDINI ANTONELLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 29f70ce4ff85d71c

considerato che è stato prodotto un elenco dei creditori con indicazione del credito da ciascuno di essi vantato;

tenuto conto che l'OCC ha formulato giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione;

rilevato che non risulta il debitore, negli ultimi cinque anni, abbia commesso atti in frode ai creditori;

ritenuto che debba essere disposta la pubblicità di legge;

visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012,

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione dei beni di **BIAGI MARINA (CF. BGIMRN62P63E289Z)**;

NOMINA

Liquidatore ai sensi dell'art. 14- quinquies c. 2 l. n. 3/2012 l'avv. Laura Dal Pra, già componente dell'Organismo di Gestione della Crisi;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che la domanda ed il presente provvedimento siano trasmessi a cura del liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

ORDINA

che i redditi siano messi nella disponibilità del liquidatore mano a mano che maturano, così come eventuali ulteriori beni che dovessero sopravvenire nel corso della procedura;

DICHIARA

la inefficacia del pignoramento di parte dello stipendio a favore [redacted] e della conseguente ordinanza di assegnazione del Giudice delle Esecuzioni presso il Tribunale di Bologna (R.G.E. 4413/2011) con riferimento unicamente agli emolumenti maturati successivamente alla pubblicazione del provvedimento di questo giudice;

DISPONE

Firmato Da: RIMONDINI ANTONELLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 29f70ce4ff85d71c

che sia lasciata nella disponibilità della ricorrente la somma mensile di euro [redacted] ai sensi dell'art. 14ter, comma 6, lett.b l. 3/2012, in considerazione della necessità di destinare tali somme al mantenimento del debitore in base alle spese che la ricorrente ha quantificato come necessarie per il proprio sostentamento, mentre i redditi ulteriori, oltre ad eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione dei creditori;

DISPONE

che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati sul sito web del Tribunale di Bologna: www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDRP Privacy.
Si comunichi a parte ricorrente, all'OCC ed al liquidatore.

Bologna, 3 agosto 2021

Il Giudice delegato

Antonella Rimondini

Firmato Da: RIMONDINI ANTONELLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 29f70ce4ff85d71c